

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "B. Lorenzi" FUMANE
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria primo grado
Via P. Brugnoli, 36 - 37022 Fumane - tel. 045/7701272 - fax 045/6801405 - C. F. 80011860238
vric83200v@istruzione.it vric83200v@pec.istruzione.it www.fumanescuola.gov.it

Prot. n. 2335/D.02

Fumane, 03/08/2016

A tutto il Personale interno

All'albo della Scuola

OGGETTO: Incarico di RSPD tra PERSONALE INTERNO di questa Istituzione Scolastica

Il *D.Lgs. 81/08* prevede che l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia affidato a personale interno alla stessa Istituzione Scolastica oppure a personale interno ad altra Istituzione Scolastica.

Si chiede pertanto di ricevere entro 30 giorni dalla presente la segnalazione di eventuali disponibilità ad assumere tale incarico.


Si ricorda che tale incarico comporta responsabilità civili e penali e richiede di aver frequentato e superato almeno il corso ATECO n. 8 (Pubbliche Amministrazioni).

Pare utile riportare testualmente il **comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08** in vigore dal 15 maggio 2008 che riprende il precedente Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative, *D.M. 29 settembre 1998, n. 382* (G.U. 4 novembre 1998), ulteriormente ribadito dalla *Circolare Ministeriale 29 Aprile 1999 n. 119*.

"8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il Datore di Lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il **personale interno all'unità scolastica** in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il **personale interno ad una unità scolastica** in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. **In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)** del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, **in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici** e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.



Il Dirigente Scolastico
Emanuela Antolini